

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
- ROMA -

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI CON INSERIMENTO SUL SITO WEB DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, IN RELAZIONE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. FRANCESCO CÒNTINI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA (SEZIONE PRIMA *BIS*) - RGN 8060/2018.

I sottoscritti avv.ti Roberto De Giuseppe (C.F. DGSRRRT66E30I115V) e Matteo Sanapo (C.F. SNPMTT76A20L049H), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nel RegIndE: degiuseppe.roberto@ordavvle.legalmail.it e sanapo.matteo@ordavvle.legalmail.it, quali difensori e procuratori, unitamente e disgiuntamente, del **sig. Francesco CÒNTINI** (C.F. CNTFNC84A14I452Q), nato a Sassari il 14.1.1984 e ivi residente alla Via A. Cervi n. 32/A,

nel giudizio r.g. n. 8060/2018

incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma ed assegnato alla Sezione Prima-*Bis*,

RICHIEDONO

la notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, così come disposto dal citato Tribunale adito con ordinanza collegiale n. 3165 dell'11.3.2019, resa nel medesimo procedimento.

A tal fine si richiede la pubblicazione di quanto segue.

1. Sunto del Ricorso e delle relative conclusioni.

1.1.- Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Decreto del Capo Dipartimento n. 5140 del 6.11.2008, a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, collocandosi in graduatoria. Pur non rientrando fra i vincitori del concorso, è stato inserito nella graduatoria finale in qualità di idoneo.

1.2.- In seguito, con l. 27.12.2017, n. 205, è stata autorizzata l'assunzione straordinaria dal mese di maggio 2018, di 400 unità nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo Nazionale VVF, attingendo, tra l'altro, dalla graduatoria del concorso di cui si è detto.

1.3.- Il ricorrente è stato sottoposto dalla Commissione medica all'accertamento

dell' idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stato dichiarato non idoneo per un presunto *deficit* dell'acutezza visiva naturale e, quindi, escluso dal concorso in questione con Decreto di esclusione prot. n. 89 del 5.4.2018 (in richiamo del verbale della Commissione medica n. 15 del 27.3.2018).

1.4.- Avverso i predetti atti, decreto di esclusione n. 89 del 5.4.2018 e verbale della Commissione medica concorsuale 15 del 27.3.2018 (contenente il giudizio di non idoneità), il sig. Còntini ha presentato ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, ritenendo che la patologia riscontrata nei suoi confronti dalla Commissione medica concorsuale sia frutto di un errore diagnostico, come sarebbe dimostrato da visite mediche antecedenti e successivamente effettuate presso strutture sanitarie pubbliche. Con il gravame il ricorrente ha chiesto altresì l'accertamento del proprio diritto ad essere riammesso alla suddetta procedura concorsuale.

1.5.- In punto di diritto, con il ricorso è stata censurata la violazione del D.M. 11.3.2008, n. 78, l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Invero, il giudizio della Commissione medica del 15.3.2018 e il decreto di esclusione del ricorrente dal concorso sono risultati errati e inconciliabili con i precedenti e i successivi accertamenti sanitari, nonché con gli esiti delle visite mediche a cui si è sottoposto il sig. Còntini, che hanno sempre restituito un risultato di idoneità dell'acutezza visiva naturale.

1.6.- Nel corso del suddetto giudizio il sig. Còntini è stato sottoposto a verificaione: in particolare, la Commissione Sanitaria d'appello incaricata dal Tar ha depositato in giudizio la Relazione del 16.1.2019, concludendo per l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondato il giudizio di inidoneità.

1.7.- All'esito della Camera di consiglio del 6.3.2019, con ordinanza collegiale n. 3165/19 «*il Collegio, preso atto dell'esito positivo della disposta verificaione, che, comunque, il contraddittorio non è, allo stato, integro, avendo il ricorrente provveduto a notificare il gravame a due soli controinteressati*» ha disposto «*la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami attraverso la notifica del ricorso, oggetto del presente scrutinio, attraverso la inserzione sul sito internet dell'amministrazione resistente*».

All'uopo, il Tar Lazio ha onerato parte ricorrente, nei modi e nei termini indicati nella suddetta ordinanza n. 3165/19, di procedere agli incumbenti propedeutici all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati («*così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari*»), rinviando la causa alla Camera di consiglio del 3 (tre) giugno 2019.

2. Estratto dell'ordinanza collegiale n. 3165/19 del Tar Lazio, Sezione Prima-Bis (N. R.G. 8060/2018).

«[...] Il Collegio, preso atto dell'esito positivo della disposta verifica; che, comunque, il contraddittorio non è, allo stato, integro, avendo il ricorrente provveduto a notificare il gravame a due soli controinteressati, dispone la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami attraverso la notifica del ricorso, oggetto del presente scrutinio, attraverso la inserzione sul sito internet dell'amministrazione resistente di:

- un sunto del ricorso originario e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni quindici dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incumbente in questione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 3 giugno 2019».

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori e difensori

DICHIARANO

che il procedimento pende innanzi al Tar Lazio - Sezione Prima-Bis (RGN 8060/2018), che nella Camera di consiglio del 3.6.2019 è chiamato a decidere sulla istanza cautelare incidentalmente proposta con il ricorso avverso gli atti più sopra indicati;

AVVISANO

che controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria di merito finale relativa al concorso *de quo* a cui ha partecipato il sig. Còntini;

CHIEDONO LA PUBBLICAZIONE

1. dell'allegata ordinanza collegiale n. 3165/19 del Tar Lazio, Sezione Prima-Bis;
2. della graduatoria finale del concorso cui ha partecipato il sig. Francesco CÒNTINI, con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati e, in particolare, di quelli collocati in posizione successiva alla 1513°, presenti nell'allegato B2 della graduatoria concorsuale di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni;

ad ogni buon fine,

COMPIEGANO

- a) ordinanza collegiale n. 3165/19 del Tar Lazio, Sezione Prima-Bis;
- b) copia informatica del ricorso integrale introduttivo del giudizio r.g.n. 8060/2018;
- c) copia informatica della procura alle liti;
- d) graduatoria finale di cui all'allegato B2 approvata con decreto del Capo del Dipartimento n. 88 del 14 luglio 2010 e successive modificazioni;

CHIEDONO ALTRESÌ

che l'Amministrazione rilasci apposita attestazione e/o avviso di avvenuta pubblicazione della documentazione di cui sopra con specificazione della data in cui tale pubblicazione è avvenuta, da inoltrarsi agli indirizzi di posta certificata degiuseppe.roberto@ordavvle.legalmail.it e sanapo.matteo@ordavvle.legalmail.it, in modo da procedere al successivo deposito della prova attestante il rispetto dell'incombente in questione presso la Segreteria del Tar Lazio – Sezione Prima-Bis.

Lecce-Roma, 1°4.2019

Avv. Roberto De Giuseppe

Avv. Matteo Sanapo

All. c.s.